

RESOCONTO STENOGRAFICO

619.

SEDUTA DI LUNEDÌ 22 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	82731	tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze (5550) e delle concorrenti proposte di legge: S. 1392. — Senatori MAZZOLA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (<i>approvata dalla II Commissione del Senato</i>) (4181); PATRIA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572); ERMELLI CUPELLI: Interpretazione	
Missioni valesvoli nella seduta del 22 aprile 1991	82752		
Disegni di legge: (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	82731		
Disegno e proposte di legge (Discussione): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 APRILE 1991

PAG.	PAG.
zione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724); SAVIO: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta (865); AULETA ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881); ROSSI DI MONTELERA ed altri: Modifiche dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037); FERRARINI ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038); POLI BORTONE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280); FERRARI WILMO ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'erario delle ritenute operate a titolo di acconto o d'imposta	(3074); CERUTI e LANZINGER. Modifiche e interpretazione dell'articolo 2, ultimo comma, decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o d'imposta (3427); BORRUSO: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte dei lavoratori autonomi o d'imprese (3770). PRESIDENTE . . . 82732, 82738, 82741, 82743, 82744 AULETA FRANCESCO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 82738 SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 82738, 82743 USELLINI MARIO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> 82733, 82741 Disegno di legge di conversione (Discussione): S. 2963. — Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo (<i>approvato dal Senato</i>) (5600). PRESIDENTE 82744, 82747, 82749 AULETA FRANCESCO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 82747 RAVASIO RENATO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> 82744 SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 82747 USELLINI MARIO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> 82747 Proposte di legge: (Adesione di un deputato) 82752 (Annunzio) 82752

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 APRILE 1991

	PAG.		PAG.
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	82752	Consigli regionali: (Trasmissione di documenti)	82753
(Proposta di assegnazione a Commis- sioni in sede legislativa)	82731	Risposte scritte ad interrogazione: (Annunzio)	82753
Interrogazioni: (Annunzio)	82753	Ordine del giorno della seduta di do- mani	82749

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 APRILE 1991

La seduta comincia alle 17,5.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 aprile 1991.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Caccia, d'Aquino, Foschi, Lenoci, Malfatti, Manna, Antonino Mannino, Manzolini, Martino, Antonio Rubbi, Rubinacci, Sarti, Scovacricchi, Sinisio e Stegagnini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono sedici come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento;

alla VII Commissione (Cultura):

S. 79. — Senatori VECCHI ed altri: «Concessione di un contributo all'università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (5571) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

«Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo» (5528) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

«Istituzione del sistema italiano di certificazione» (5505) (con parere della I, della II, della V, della VII, della XI, della XII, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle vio-

lazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze (5550); e delle concorrenti proposte di legge: S. 1392. — Senatori Mazzola ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (approvata dalla II Commissione del Senato) (4181); Patria ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (572); Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724); Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta (865); Auleta ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881); Rossi di Montelera ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037); Ferrarini ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038); Poli Bortone ed altri: Interpretazione auten-

tica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280); Ferrari Wilmo ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'erario delle ritenute operate a titolo di acconto o d'imposta (3074); Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento di ritenute operate a titolo di acconto o d'imposta (3427); Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese (3770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze; della concorrente proposta di legge, già approvata dalla II Commissione del Senato, di iniziativa dei senatori Mazzola, Berlanda, Covi, Mariotti e Ruffino: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Patria, Azzaro, Biasci, Bonetti, Cafarelli, Contu, Foti, Garavaglia, Gelpi, Frasson, Lucchesi, Malvestio, Meleleo, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Perani,

Portatadino, Pujia, Rabino, Ravasio, Righi, Rosini, Ricciuti, Rinaldi, Savio, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tealdi, Viti, Zambon, Zaniboni e Zoppi: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta; Ermelli Cupelli: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta; Savio: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta; Auleta, Bellocchio, Macciotta, Bruzzani, Umidi Sala, Di Pietro, Novelli, Pascolat, Pellicani, Polidori, Romani, Serra, Solaroli e Petrocelli: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; Rossi di Montelera, Antonucci, Armellin, Azzaro, Balestracci, Bianchini, Bonetti, Caccia, Cobellis, Contu, Degenaro, Del Mese, Fiori, Fumagalli Carulli, Lattanzio, Leone, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perani, Portatadino, Rabino, Ravasio, Ricciuti, Righi, Rosini, Russo Raffaele, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Viti, Zolla e Zoppi: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta; Ferrarini, Cristoni, Babbini, Del Bue, Di Donato, Colucci, Fincato, La Ganga, Tiraboschi, Breda, Piermartini, Fiorino e Mundo: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.

516, concernente norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; Poli Bortone, Pazzaglia, Berselli, Rubinacci, Servello, Rallo, Parigi e Valensise: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate; Ferrari Wilmo, Bortolani, Grillo Salvatore, Bortolami, Falace, Patria, Gottardo, Agrusti, Pellizzari, Ravasio, Antonucci, Perani, Saretta e Righi: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'erario delle ritenute operate a titolo di acconto o d'imposta; Ceruti e Lanzinger: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento di ritenute operate a titolo di acconto o d'imposta; Borruso: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese.

Ricordo che nella seduta dell'11 aprile scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, per l'adozione del decreto-legge n. 83 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5550.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 18 aprile scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Usellini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge di con-

versione del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, collegato ad una serie di iniziative parlamentari della Camera e del Senato (mi riferisco al progetto di legge dei senatori Mazzola ed altri), reca modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

La relazione del Governo che accompagna il decreto-legge illustra i punti salienti sui quali si è reso necessario tale intervento ed evidenzia come la previsione iniziale di norme penali orientate sostanzialmente a sanzionare irregolarità, anche formali, abbia portato nel tempo ad un'«esplosione» del numero dei procedimenti penali, anche in casi di nessuna o di scarsa rilevanza, al punto da spingere anzitutto gli organi preposti alla tutela del cittadino, gli organi di giurisdizione, a sollecitare una revisione delle norme.

La commissione Mele ha esaminato, d'intesa con l'amministrazione delle finanze e della giustizia, le possibili modifiche del provvedimento in questione. In parallelo, in sede parlamentare si era a lungo tentato di portare a termine un procedimento di modifica che, per la verità, era stato ritardato per la richiesta del Governo di intervenire con una sua iniziativa. La Commissione in seguito ha più volte sollecitato il Governo (sino al punto di sospendere i lavori), in attesa di un provvedimento che ha assunto poi la forma del decreto-legge. Si è in tal modo superata la richiesta della Commissione che non aveva certo inteso sollecitare il Governo ad adottare, con lo strumento del decreto-legge, le modifiche in questione.

Dette modifiche sono recepite dal decreto in esame, che è il secondo, essendo il primo decaduto prima di essere convertito in legge, e che la Commissione ha potuto esaminare introducendo una serie di modificazioni di un certo rilievo sulle quali in particolare vorrei riferire all'Assemblea.

L'articolo 1 è stato interamente riscritto e contiene tutte le previsioni relative all'articolo 1 della legge n. 516. Va del resto ricordato che il Governo si era preoccupato, all'articolo 6 del decreto, di prevedere nell'ipotesi più grave, cioè nel caso di frode fiscale (definita all'articolo 4 della

legge n. 516, nell'attuazione formualzione con la lettera f)), che la materia venisse regolata in modo diverso da quanto previsto dall'articolo 1. Veniva quindi esclusa la materia di cui all'articolo 1; difatti la norma dice testualmente: «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1».

La ragione di tale esclusione si fondava sul fatto che l'esperienza giurisprudenziale aveva portato spesso i giudici ad applicare l'articolo sulla frode alle ipotesi di sottofatturazione normalmente descritta all'articolo 1, e non previste fin dall'inizio, come poi ha chiarito la stessa Corte costituzionale, nelle fattispecie di frode dell'articolo 4.

La valutazione che la Commissione dava e dà in modo unanime è comunque che l'articolo 1, nella sua formulazione attuale, e anche in quella precedente, distingueva in modo insufficiente i comportamenti di una certa gravità e soprattutto non era assolutamente incisiva ai fini dell'applicazione delle pene. Ciò perché da una parte le ipotesi meno gravi erano colpite con la pena dell'arresto o dell'ammenda (quindi, si trattava di una pena alternativa che comportava la possibilità di applicare l'oblazione) e, dall'altra, perché le ipotesi più gravi di fatto fruiscono, in sede di procedimento, dell'applicazione delle attenuanti generiche, con il risultato che si applica la pena base, che è una pena alternativa che consente quindi l'oblazione.

Si è ritenuto di affinare queste norme, nel senso di renderle più efficaci e quindi di definire una soglia di violazioni a partire dalle quali la pena si applica congiuntamente. Per tale ragione la nuova formulazione prevede un'ipotesi base, intesa come ipotesi colpita attraverso la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, e quindi con l'esclusione della possibilità di utilizzare l'oblazione per estinguere il procedimento.

La pena prevista invece per le ipotesi minori è attenuata ed applicata in modo alternativo e quindi viene sempre mantenuta un'area nella quale è possibile, con l'oblazione, estinguere il procedimento.

Credo che questa rappresenti la parte più rilevante delle modifiche introdotte,

con la riduzione alla metà delle soglie quantitative che determinano la condizione di punibilità: quindi, nell'ipotesi base si è passati dai 300 ai 150 milioni.

Ritengo che con questa formulazione la norma risulti più efficace. Sottolineo inoltre che nella nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 1 sono stati affinati i criteri che consentono di individuare situazioni nelle quali le violazioni non si considerano esistenti. Esse sono indicate nel decreto del Governo in modo tale da lasciare una certa perplessità rispetto alla loro portata e rispetto all'ambito stesso delle norme con riferimento alla temporalità. Ad esempio, nel testo del Governo alla lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto-legge (dove si dice che «non si considerano omesse le annotazioni o le fatturazioni» che siano «state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente articolo») non si capisce bene quanto previsto, ma la norma, così come è stata scritta, sembrerebbe sicuramente essere applicabile senza limiti temporali. Una previsione di questo genere comporterebbe la possibilità per un contribuente di annotare le operazioni anche in una sola delle scritture obbligatorie, di non dichiarare poi l'ammontare delle operazioni e di non versare le relative imposte, ritraendo da questa sola norma una condizione permanente di non punibilità.

Si è preferito quindi riformulare la lettera *a*), separandola nettamente dalla lettera *b*), chiarendo la distinta portata delle due norme che risultano così riferite a due situazioni diverse. La lettera *a*) si riferisce ai casi di parziale, omessa annotazione (è stata ripristinata anche la possibilità di risultanza delle operazioni dai documenti la cui ammissione e considerazione è obbligatoria: quindi, ad esempio, le bolle di accompagnamento o le fatture). Sottolineo che si tratta di violazioni che devono essere riscontrate in corso di periodo di imposta e che comportano la possibilità di non essere sanzionate penalmente, sempre che nella dichiarazione annuale, relativa a tali operazioni, gli importi stessi siano dichiarati e l'imposta relativa sia versata.

Da tutto ciò si chiarisce che mentre gli adempimenti per la dichiarazione e il versamento, essendo il periodo di imposta in corso, evidentemente possono non essere ancora verificabili in quanto futuri, le irregolarità relative alle annotazioni devono invece, per la parte che le rende non rilevanti, essere già effettuate. Quindi le annotazioni sulle scritture devono già esistere ed i documenti devono essere emessi prima che siano iniziate le ispezioni o le verifiche o che siano state constatate violazioni.

La lettera *b*), invece, che fa chiaramente riferimento ad ipotesi che sono al di fuori della lettera *a*), prevede il caso di omissione totale delle annotazioni ovvero dell'emissione dei documenti ed ammette la regolarizzazione del contribuente in sede di dichiarazione, sempre che — questa è la condizione diversa — non vi siano state prima della dichiarazione o del versamento dell'imposta ispezioni o verifiche.

In sostanza, quindi, questa norma consente un ravvedimento al contribuente fino al termine di presentazione della dichiarazione. Se prima di tale data egli subisce ispezioni o verifiche, le irregolarità hanno ovviamente rilevanza penale; se invece le verifiche avvengono dopo, vi sarà il riscontro nella dichiarazione e nei versamenti e qualora l'imposta sia stata globalmente versata nell'importo dovuto, non vi sarà una condizione di punibilità.

Sempre nell'articolo 1 è stata introdotta una norma che chiarisce, ai fini sia civili sia penali sia fiscali, l'obbligo di vidimazione delle scritture, sul quale di recente si è verificata una sorta di divergenza applicativa che ha determinato grandissime incertezze. Si è voluto regolare, con un termine preciso — cioè dal momento in cui sorge l'obbligo della vidimazione —, il periodo entro il quale tale obbligo può essere assolto. Si è ritenuto di utilizzare un tempo identico a quello previsto dalla legge per l'annotazione nei libri contabili dell'operazione; tale termine è indicato entro il mese successivo a quello previsto per la vidimazione.

La norma è importante perché permette

di chiarire che la rilevanza penale dell'irregolarità si ha o nel caso di omessa bollatura (e ciò riguarda l'ipotesi di utilizzo delle scritture su libri che non siano stati previamente bollati e numerati), ovvero nel caso di omessa vidimazione, che è un atto successivo che il codice prevede con cadenza annuale per il solo libro giornale. A tal fine si prende in considerazione — per quanto riguarda il primo periodo di imposta o il primo esercizio — il tempo che intercorre tra la data di inizio delle scritture e l'anno che termina, secondo le regole del codice civile, il giorno dello stesso mese antecedente l'anno seguente.

Ciò vuol dire che se un'attività inizia il 10 maggio di un qualunque anno, il termine per la vidimazione scade il 9 maggio dell'anno successivo e la vidimazione può essere effettuata entro il secondo mese successivo, vale a dire entro la fine del mese di luglio dello stesso anno. Naturalmente, la data di riferimento per gli anni successivi sarà sempre il 10 maggio o, per quanto riguarda la scadenza, il 9 di quel mese. Pertanto, di anno in anno vi sarà la possibilità di effettuare la vidimazione nei termini che ho ricordato.

Nel completare le norme sulla materia contabile, si è ritenuto di estendere le modifiche al libro repertorio della clientela, che riguarda le attività del lavoro autonomo e professionali. Tale libro, essendo inquadrato in altra disposizione, era assoggettato ancora ad un regime diverso di definizione, che non sembrava essere coerente con le modifiche introdotte. Queste ultime, nel campo delle scritture, praticamente annullano le ipotesi di reato per le irregolarità, facendo diventare rilevanti ai fini penali solo la totale omissione o conservazione delle scritture ed essendo l'irregolarità tenuta in evidenza penale solo quando — per la gravità, il numero o la ripetizione — essa assume una particolare rilevanza che determina l'inattendibilità delle scritture nel loro complesso.

Per integrare a questa stessa previsione il repertorio della clientela, si è configurato il reato con le stesse modalità, nei casi cioè di omessa tenuta o conservazione.

Passando ad esaminare le norme succes-

sive, la Commissione ha ritenuto di ridurre all'articolo 3, comma 1, capoverso 1, le pene dell'arresto di tre anni e dell'ammenda di sei milioni, rispettivamente, a due anni e cinque milioni. Ciò è dovuto al contributo dei colleghi del gruppo comunista-PDS, i quali hanno sollecitato una diversa suddivisione delle sanzioni, essendo preferibile una graduazione che tenesse conto in maniera più diretta della gravità delle violazioni.

Sempre al comma 1, capoverso 2, è stata ripristinata la norma introdotta dalla legge n. 516, con cui si parametrava non solo in assoluto, ma anche ad un limite quantitativo soggettivo, l'ipotesi di violazione nel caso di omesso versamento delle ritenute; in tal senso, nell'ipotesi di reati da parte del sostituto di imposta, è stato reintrodotto il parametro del 5 per cento delle ritenute relative al singolo percipiente.

Ugualmente per iniziativa dei colleghi del gruppo comunista-PDS la Commissione ha ritenuto di modulare in modo diverso qualche aspetto disciplinato dal comma 1, capoverso 3, dell'articolo 3 del decreto. In sostanza, è stata ampliata l'area — per così dire — della punibilità con l'ipotesi della reclusione; per altro, nel caso di violazione minore è stata ridotta la pena, riducendo anche dal punto di vista qualitativo la sanzione, che passa dalla reclusione e dalla multa all'arresto ed all'ammenda, con l'evidente attenzione della stessa per i fatti meno gravi o di minore rilievo.

Nell'ipotesi di violazione congiunta delle norme recate dai commi 1 e 2, si è stabilito di evitare il cumulo delle sanzioni con una apposita disposizione, che rende applicabili soltanto le pene previste dal comma 2.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5, la Commissione ha ritenuto di sopprimere le norme proposte dal Governo, che tendevano ad abrogare una serie di sanzioni in materia di obblighi di conservazione delle documentazioni e dei libri relativi agli stampati. Infatti, si ritiene che le relative disposizioni siano particolarmente importanti per la tutela del sistema documentale obbligatorio.

Per quanto riguarda l'articolo 6 del de-

creto, recante le modifiche al «famoso» articolo 4 della legge n. 516, si è a lungo dibattuto su ipotesi di modifica anche più rilevanti di quelle proposte dal Governo. Si è preso atto che il testo del decreto governativo non coincide esattamente con la portata della decisione della Corte costituzionale; inoltre, in senso generale si è evidenziata una sorta di insufficienza della disposizione in materia di ipotesi di frode. La conclusione del dibattito in Commissione ha portato alla formulazione di un emendamento che integra i casi di frodolenza indicati dal comma 1, capoverso 1, lettera f), introducendo le parole «ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali».

Con questa integrazione si è voluto prevedere i comportamenti fraudolenti, esterni al sistema contabile ed alla dichiarazione, che il contribuente potrebbe organizzare allo scopo di impedire l'attività di accertamento degli uffici nei confronti dei fatti materiali e, quindi, si è inteso introdurre una disposizione atta a superare le difficoltà di acquisire ai fini delle successive valutazioni gli elementi reali dell'attività.

In tal modo ci si è intesi avvicinare alla portata della sentenza della Corte. Per certi aspetti con la modifica ricordata si è andati anche al di là, per la parte che si riferisce alle attività non contabili, quindi a quanto di esterno al sistema contabile viene realizzato dal contribuente.

Rimane aperta la questione, a lungo discussa in Commissione, se l'ipotesi di frode debba essere estesa ai falsi ideologici, configurabili in una serie di ipotesi connesse alla interpretazione della norma, o, ad esempio, all'attività di stima che gli amministratori devono compiere o ai problemi relativi alla inerenza o alla competenza dei costi o dei ricavi di periodo. Si è preferito non estendere tale ipotesi alle previsioni citate, per evitare di far sì che ad ogni attività degli uffici in sede di accertamento si apra un procedimento penale per frode collegato alla rettifica della dichiarazione del contribuente. Ciò proprio per la natura incerta della materia e perché in molti casi vi sono obiettive condizioni di difficoltà,

che rendono problematica per gli stessi uffici l'applicazione della norma.

Infine è stato modificato l'articolo 7, sopprimendo il primo comma e non limitando la deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929 alle sole disposizioni degli articoli 4 e 5 e agli articoli 1, ultimo comma, e 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, per far sì che il principio generale di applicazione della norma più favorevole le possa essere applicato senza limitazioni.

Si è poi provveduto anche a rimuovere la condizione sospensiva del beneficio di depenalizzazione, che comportava la sospensione dei provvedimenti giudiziari, che il Governo aveva dovuto attuare con una speciale disposizione contenuta nel comma 6 del successivo articolo 8 del provvedimento, da cui discendevano una serie di conseguenze. La prima, che interessava decine di migliaia di procedimenti, era di impedire che anche per fatti gravi il procedimento medesimo proseguisse, perché materialmente diventava difficile ricostituire i fascicoli separando i procedimenti sulla base dei diversi reati.

D'altra parte, assoggettare l'amministrazione giudiziaria alla verifica degli adempimenti amministrativi che il contribuente assume per la regolarizzazione con il versamento dell'importo a titolo sostanziale di oblazione, che può essere anche ripartito a sua scelta e rateizzato nel tempo, protraendo ulteriormente la possibilità di estinguere i procedimenti, comportava e comporta una paralisi continua dell'attività giudiziaria in presenza di irregolarità di tipo minore e che il contribuente ha comunque interesse ad estinguere, essendo i procedimenti aperti. È infatti evidente che le violazioni rilevate dagli uffici comportano sanzioni ed interessi ben maggiori della somma con la quale potrebbero essere definite.

Quindi, in connessione con tale modifica dell'articolo 7 si è proposta la soppressione del comma 6 dell'articolo 8. Tale soppressione, nel disegno di legge di conversione si accompagna ad una disposizione che fa salvi gli effetti di cui all'articolo 8, comma 6, così come del corrispondente articolo

del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7. Ciò al fine di non eliminare la previsione della sospensione dei provvedimenti, il che avverrebbe nel caso in cui — come si propone — si sopprimesse la norma in questione.

Credo che con le modifiche apportate il testo — votato dalla Commissione per larga parte all'unanimità, pur essendovi ancora qualche diversa valutazione per quanto riguarda l'ultima parte — sia migliorativo della situazione esistente e rafforzativo per la parte che obiettivamente era troppo debole; inoltre comprende una serie di previsioni le quali — come ho ricordato — attenuano o addirittura considerano non punibili irregolarità di scarsa o nessuna rilevanza dal punto di vista penale.

In considerazione delle modifiche apportate, invito i colleghi a votare a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame e ringrazio quanti hanno voluto collaborare con apporto di idee e suggerimenti alla formulazione del testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Auleta. Ne ha facoltà.

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge n. 516 del 7 agosto 1982, sollevò speranze e insieme preoccupazioni. Suscitò speranze in coloro i quali ritenevano che non fosse più oltre tollerabile l'alto livello di evasione fiscale raggiunto nel nostro paese e che quindi consideravano le nuove norme un serio deterrente e una giusta punizione, anche penale, verso coloro i quali occultavano redditi all'erario.

Ingenerò preoccupazioni in quei contribuenti i quali, pur volendo compiere il pro-

prio dovere nei confronti della collettività, avrebbero potuto incappare in involontarie omissioni o ritardi sanzionati pesantemente dalla nuova legge.

Infine vi fu soddisfazione da parte di coloro i quali con il nuovo condono consentito dalla legge n. 516 potevano cancellare onerosi accertamenti subiti e continuare ad evadere le imposte convinti che vi sarebbero stati nuovi condoni cui ricorrere in futuro.

Fu sufficiente che trascorresse poco tempo dall'entrata in vigore delle nuove norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto per convincersi che le speranze dei primi erano state mal riposte.

La propensione all'occultamento dei redditi è cresciuta sempre più fino a raggiungere cifre da capogiro con l'inevitabile peggioramento del debito pubblico complessivo e l'accentuazione delle ingiustizie e dell'insopportabilità del nostro sistema fiscale.

Contemporaneamente i lacci e laccioli formali sono cresciuti tanto da soffocare, in alcuni casi, libere e sane iniziative economiche, dimostrando anche per questo verso l'incapacità dell'amministrazione di scovare e colpire severamente gli evasori reali per i quali i soliti demagoghi, quelli che di giorni fanno gli intransigenti e di notte concorrono a nascondere le ricchezze, già stanno pensando ad un ulteriore «regalo», ad un nuovo condono.

Viceversa, le preoccupazioni espresse sulle conseguenze delle nuove norme sono risultate in gran parte fondate.

Infatti, a tale proposito è sufficiente ricordare ciò che si è verificato per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 516, relativo al versamento delle ritenute di acconto operate. Dopo una variegata e difforme interpretazione della norma, con sentenze profondamente diverse fra loro anche per fatti simili se non uguali, la Corte ha definitivamente stabilito la costituzionalità dell'equiparazione del ritardato versamento delle stesse. Il ritardato versamento di poche lire per qualche giorno è punito dal comma citato con la reclusione da due

mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

Furono soprattutto questi fatti, che comportavano anche una costosa ed inutile crescita dei procedimenti penali, che spinsero già nella passata legislatura molti gruppi parlamentari, tra i quali il nostro, a presentare proposte di modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 516.

In verità, la nostra proposta di legge (la n. 881) affronta — crediamo sia l'unica — anche un'altra fondamentale e contrastata questione, quella relativa alla frode fiscale, di cui al n. 7 del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 516, anch'essa oggetto di una pronuncia di incostituzionalità emanata con la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 28 gennaio 1991. Comunque, già all'inizio dello scorso anno la Commissione finanze di questo ramo del Parlamento ha cominciato l'esame delle varie proposte di modifica della legge n. 516; non è giunta ad alcuna conclusione perché il Governo ha chiesto di acquisire prima i risultati della Commissione Mele.

Inopinatamente è arrivato invece il decreto-legge n. 7 del 14 gennaio 1991, poi reiterato con quello, pressoché identico, ora all'esame dell'Assemblea. Ricordo che, al di là dei risultati che fin qui si sono potuti conseguire, ricorrere allo strumento del decreto-legge in una materia così complessa e delicata come quella della repressione penale delle violazioni tributarie è stato, secondo noi, un errore.

Il provvedimento al nostro esame, pur risolvendo alcune questioni emerse dall'applicazione della legge n. 516, con le modifiche contenute in particolare nell'articolo 1 e nell'articolo 6, ha finito con il sollevare aspre critiche anche da parte di coloro i quali ritenevano necessario rivedere in profondità le norme del provvedimento definito «Manette agli evasori». Infatti, se con l'articolo 1 della legge n. 516 i reati di omessa dichiarazione, fatturazione di operazioni o annotazione alle scritture contabili erano oblazionabili e quindi il reato era estinguibile mediante il pagamento di somme irrisorie a fronte del danno rilevante prodotto all'erario, ora,

con la possibilità data al contribuente dall'articolo 1 del decreto di annotare le operazioni anche in una sola scrittura, senza dichiararle, e con la previsione della lettera f) dell'articolo 6 di esistenza della frode fiscale solo in caso di utilizzazione di documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, viene ad allargarsi oltremodo la platea di coloro i quali possono evadere impunemente imposte consistenti.

In sostanza, il Governo, se non vi fosse stata una specie di sollevazione nel paese e l'intervento riparatore della Commissione finanze, con il provvedimento al nostro esame, avrebbe creato più guasti e maggiori ingiustizie di quelli che derivavano dalla legge modificata. Con ciò non vogliamo affermare che il testo approvato dalla Commissione è esente da critiche e che non siano necessarie altre modifiche ed altri chiarimenti, ma esso ci appare più razionale, meno ingiusto e più incisivo di quanto non lo fosse il decreto-legge n. 83.

Intanto è stato riscritto — anche e forse soprattutto sulla scorta di precisi emendamenti presentati dal nostro gruppo — l'intero articolo 1 della legge n. 516, capovolgendo la logica in esso contenuta. Il legislatore nel 1982 aveva previsto varie ipotesi di reati e poi aveva stabilito le condizioni perché scattassero le aggravanti; con la conseguenza che, a seguito della concessione abituale delle attenuanti generiche, tutti i reati previsti dall'articolo 1 diventavano di fatto oblazionabili.

Questa filosofia permaneva nell'articolo 1 del decreto-legge e per alcuni versi veniva addirittura peggiorata con la previsione della non punibilità al verificarsi di una delle facili condizioni previste dal secondo capoverso del primo comma.

Il testo riformulato dalla Commissione ed ora all'esame dell'Assemblea prevede invece come reato base le ipotesi più gravi, stabilendo poi delle attenuazioni delle pene per i reati meno gravi. A noi sembra che in questo modo potranno essere evitate le oblazioni generalizzate, anche perché le soglie di punibilità sono state anch'esse opportunamente abbassate.

E ancora, contrariamente a quanto previsto nel decreto-legge, si è stabilito che non sono punibili le omissioni delle annotazioni e delle fatturazioni dei corrispettivi solo quando, esistendo l'annotazione almeno in una delle scritture contabili obbligatorie o risultando i dati delle operazioni da appositi documenti, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e che sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Mancando l'annotazione e i documenti, le omissioni in caso di verifica sono punibili anche se i corrispettivi non annotati e non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e che sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Opportuna ci sembra infine, anche se non sufficientemente chiara, la specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 che stabilisce quando le scritture contabili debbano ritenersi non vidimate.

L'articolo 3 relativo ai sostituti di imposta è stato anch'esso in buona parte riformulato dalla Commissione con l'accoglimento di vari emendamenti presentati dal nostro gruppo. Il testo all'esame ci sembra pertanto più chiaro e soprattutto meglio proporzionato ai diversi reati possibili.

Conserviamo invece riserve sul mantenimento dell'espressione «somme pagate» contenuta nell'articolo, forse proprio perché si è chiarito che da essa sarebbero esclusi i compensi in natura.

Considerazione a parte crediamo meriti l'articolo 6 del decreto-legge, che modifica l'articolo 4 della legge n. 516 del 1982. Da tempo ormai la dottrina e la giurisprudenza, comprese la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, davano interpretazioni contrastanti sul settimo comma dell'articolo 4 della legge n. 516. In sostanza, le divergenze sorgevano sul significato da attribuire all'espressione «dissimulando componenti positive e simulando componenti negative» e all'espressione «alterazione rilevante del risultato della dichiarazione», usate dal legislatore per stabilire la sussistenza o meno di una con-

dotta artificiosa, fin quando non è intervenuta la sentenza n. 35 in precedenza richiamata.

Il Governo, con il decreto-legge n. 7 prima e con quello al nostro esame poi, prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da 5 a dieci milioni di lire per chiunque, tra l'altro, emetta o utilizzi fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque contraffatte o alterate, senza l'indicazione di soglie minime.

Al contrario, nella lettera f) dello stesso articolo 6 del decreto-legge è stabilito che al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 è punito con la stessa pena chiunque, utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, indichi nella dichiarazione dei redditi componenti positive o negative in misura diversa da quella effettiva per un importo complessivo superiore a 50 milioni di lire.

Fortunatamente, la riscrittura dell'articolo 1 della legge n. 516 effettuata dalla Commissione di merito attenua, se non elimina del tutto, le conseguenze, disastrose sul piano dell'equità, dell'inciso «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1», contenuto nella predetta lettera f); ciò nonostante, restano problemi assai gravi. Il più importante riguarda il fatto che comportamenti che al limite possono non avere alcuna conseguenza per l'erario sono puniti più pesantemente rispetto a quelli che sottraggono materia imponibile.

In sostanza, con la lettera f) si stabilisce che una dichiarazione è fraudolenta quando contiene dati risultanti da documenti falsi, ed è penalmente rilevante quando viene superata la soglia di 50 milioni di lire; mentre è punito con la stessa pena (come previsto nelle lettere a) e d)) colui il quale inserisce nella propria contabilità un documento falso, qualunque sia il suo valore. A noi sembra che in questo modo non solo le pene siano sperequate rispetto al danno provocato, ma si finirà addirittura per scoraggiare i cosiddetti ravvedimenti. Infatti, se un contribuente contabilizza una fattura falsa ricevuta e sa che per tale contabilizzazione sarà co-

munque sottoposto alle pene previste dall'articolo 6, molto difficilmente eviterà di tener conto del documento falso in sede di dichiarazioni annuali.

Infine, nonostante i miglioramenti introdotti in Commissione finanze, ci sembra che l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta, prevista dalla succitata lettera f) dell'articolo 6, siano piuttosto limitative e tali da lasciare ampi margini alla impunità dell'evasione.

In conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, il provvedimento così come è stato modificato, può essere considerato uno strumento più efficace per scoraggiare l'evasione delle imposte e per evitare il moltiplicarsi di inutili procedimenti penali. Altri miglioramenti sono peraltro possibili e necessari; noi ci auguriamo che il Governo e la maggioranza si dimostrino sensibili ai suggerimenti che verranno nel corso del dibattito, da qualunque parte politica provengano. Una cosa tuttavia è certa: anche questo provvedimento, nonostante le modifiche che ancora si potranno introdurre, darà scarsi risultati se non si manifesterà una forte volontà politica di combattere veramente, con gli strumenti legislativi adatti e con una amministrazione finanziaria efficiente, l'evasione reale esistente nel nostro paese.

I segnali che si stanno ricevendo in questi ultimi giorni con la riproposizione di un ennesimo condono dimostrano invece che l'attuale Governo e la sua maggioranza vogliono continuare, anche nel campo fiscale, a portare avanti la politica fallimentare di sempre. L'impegno del PDS è di evitare che ciò avvenga, nell'interesse dell'intera collettività.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Usellini.

MARIO USELLINI, Relatore. Signor Presidente, devo anzitutto ringraziare il collega Auleta per aver dato una nuova prova di collaborazione in relazione al provvedimento in esame.

Il dibattito in Commissione è stato molto ricco, anche se ritratto a pochi addetti, che peraltro hanno potuto avvantaggiarsi dell'appoggio del Governo e delle amministrazioni dei due dicasteri più direttamente interessati, quello delle finanze e quello di grazia e giustizia. Ritengo quindi di dover dare solo alcuni chiarimenti in relazione alle valutazioni espresse dal collega Auleta con riferimento al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 516, cioè all'ipotesi dei reati dei sostituti. In effetti, la formulazione del testo non è stata cambiata rispetto a quella iniziale della legge n. 516 del 1982 che, come il collega Auleta ricorderà, venne introdotta sulla base di un emendamento allora presentato proprio dal suo gruppo. Si tratta di un testo che obiettivamente esigerebbe una riscrittura, che era stata predisposta ma non definita; non escludo che in sede di esame del provvedimento in Assemblea si possa affinare quella proposta e presentarla tempestivamente. L'emendamento tendeva comunque a rendere irrilevante l'irregolarità di omessa o infedele dichiarazione per i dipendenti quando l'intero volume del reddito complessivo fosse per almeno due terzi costituito appunto da reddito da lavoro dipendente. Ciò naturalmente utilizzando il criterio di non computare la parte di reddito da lavoro dipendente, in quanto assoggettata a ritenuta dal sostituto. Nel testo attuale la norma è obiettivamente non applicabile nell'ipotesi di infedeltà e — ripeto — andrebbe riscritta.

Con riferimento poi al regime dei sostituti e dell'obbligo di ritenuta, il dubbio del collega Auleta, se cioè le ritenute siano applicabili sulle somme pagate o sui compensi pagati, trova risposta nell'emendamento presentato dallo stesso Auleta, che appunto chiede di sostituire la nozione di somme pagate con quella di compensi pagati, al fine di ottenere il risultato di assoggettare a ritenuta non solo le somme in denaro, ma qualunque compenso, compreso quello in natura. Ciò però non è previsto dall'ordinamento e la materia non può essere regolata semplicemente cambiando il riferimento normativo, perché il

principio stesso della ritenuta si configura come qualcosa che viene ritenuto su quanto è dovuto, e quindi che è ritenibile. Ora è evidente che erogando una somma in denaro se ne può ritenere una parte, laddove erogando un compenso in natura è abbastanza difficile capire come se ne possa ritenere una parte. Si configurerebbe, quindi, un regime di applicazione delle ritenute strutturalmente diverso da quello che si applica nel caso di compensi in denaro, tant'è che il reddito complessivo del contribuente assoggettato a ritenuta è dato dalla somma che effettivamente egli percepisce più quella che appunto viene ritenuta. Nel caso di ritenute applicabili ai compensi in natura è evidente invece che la ritenuta non potrebbe che essere in denaro; ma non esistendo appunto un compenso in denaro, tale somma si aggiungerebbe al compenso in natura e sarebbe versata aggiuntivamente dal sostituto insieme alle altre imposte. Ecco perché la ritenuta non è mai stata applicata ai compensi in natura, ed ecco perché, se si volesse introdurre tale ipotesi, occorrerebbe prevedere adeguate norme che la regolassero, ai fini di consentire la corretta liquidazione dell'imposta.

Per il resto, mi limito a rilevare che per quanto riguarda il nuovo testo della lettera f) dell'articolo 4 della legge n. 516, il fatto della previsione sostanziale dell'impunità dell'evasione corrisponde alla volontà legislativa e alla scelta politica compiuta dal Governo fin dall'inizio. Nell'attuale ordinamento penale tributario non è contemplato infatti il reato di evasione. È una scelta legislativa che si accompagna a quella di configurare i reati nei comportamenti prodromici all'evasione qualificandoli o nell'ambito della contravvenzione o in quello del delitto, a seconda della gravità e dell'importanza. Se oggi si collegasse l'ipotesi del reato di frode a quella dell'evasione si otterrebbe una duplicazione totale del sistema penale, perché ognuna di queste fattispecie configura un'attività del contribuente tesa ad evadere, e quindi già punita in quanto organizzata e apprestata a tale scopo. È evidente che poi, nel momento in cui tali strumenti realizzano il

risultato dell'evasione, si avrebbe una nuova ipotesi di reato, che andrebbe ad aggiungersi a quella precedente.

Forse ci si potrebbe domandare se il sistema così configurato sia il migliore. Personalmente ritengo di no, come del resto ebbi già modo di dire allorquando il provvedimento fu redatto. Resta il fatto che non si può cambiare un sistema penale a giorni alterni e che il problema di fondo al quale si è riferito il collega Auleta, quello del fenomeno dell'evasione, non è comunque, a mio giudizio, un problema relativo a norme penali e neppure un problema di ordine legislativo. Esso è anzitutto un problema di amministrazione.

L'essere passati da 4 a 20 milioni di contribuenti pone l'esigenza di una organizzazione delle strutture amministrative dello Stato e di una effettiva utilizzazione del personale appartenente all'amministrazione finanziaria ed alla Guardia di finanza. In altri termini occorrerà organizzare le attività in modo tale da garantire che nella fase del controllo amministrativo le irregolarità e le scorrettezze dei contribuenti possano essere in grandissima parte rilevate e recuperate.

Affidare a milioni di contribuenti la totale responsabilità della correttezza fiscale in presenza di un ordinamento che purtroppo per iniziativa del Governo cambia mediamente due volte alla settimana (sono oltre cento i provvedimenti di variazione, per ogni anno), significa affidare alla assoluta incertezza — che spesso comporta un fenomeno di evasione volontaria ed anche involontaria — l'area dei rapporti tra fisco e cittadino. Tale incertezza non viene certamente recuperata dal punto di vista della correttezza se si aggiungono norme penali tese a colpire le irregolarità.

Quella della riforma amministrativa è a mio avviso, una necessità che a volte, come è accaduto in passato, viene elusa scaricando nel sistema penale la previsione di tutela delle entrate dello Stato. Il risultato fallimentare è stato quello di centinaia di migliaia di procedimenti penali fermi, che non hanno consentito di recuperare neppure una lira in più, con riferimento ai comportamenti di massa dei cittadini.

Dovremo compiere tale riflessione sapendo che il nostro ingresso nel sistema europeo vale anche per questo settore. Ci dovremo infatti confrontare con paesi in cui i poteri e le funzioni amministrative sono tali da garantire largamente la correttezza degli adempimenti fiscali dei cittadini, con paesi cioè in cui si registrano ogni anno cinquecento, mille o al massimo duemila procedimenti penali in materia fiscale. Si tratta dunque di una cifra ben lontana da quella di cento-centocinquanta mila procedimenti che ogni anno si registrano in Italia.

Dunque è assolutamente inutile, per i casi di minore importanza, intervenire con norme penali in aggiunta a quelle amministrative già previste, e per altro assai pesanti. Sarebbe invece straordinariamente più utile continuare ciò che soltanto di recente si è iniziato a fare: prevedere una serie di norme che agevolino quanto meno i contribuenti in buona fede, cioè coloro i quali commettono irregolarità al di là delle loro intenzioni, ma che in precedenza erano comunque puniti alla stessa stregua di quelli che intenzionalmente avevano commesso delle irregolarità.

Si è dunque cominciato ad introdurre norme cosiddette «di ravvedimento», o «di regolarizzazione fiscale». Sono convinto che esse si dimostreranno molto più efficaci di quelle esclusivamente dirette a reprimere le irregolarità.

Ritengo che con le modifiche introdotte, in base all'attuale valutazione della materia, si possa considerare il risultato raggiunto come una posizione di equilibrio che non pregiudica eventuali successive evoluzioni del sistema: esso consente di fare il punto su una serie di aspetti incerti della legislazione vigente, ridefinendoli, a mio giudizio, in modo adeguato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido l'esauriente relazione dell'onorevole Usellini, che ringrazio a nome del Governo.

Desidero sinteticamente rilevare che il testo in esame è frutto dell'iniziativa del Governo e di quella dei gruppi parlamentari. Le modifiche apportate al testo originario derivano infatti da approfondimenti operati da parte dei gruppi della maggioranza e dell'opposizione. Esse rispondono alla convinzione politica del Governo e dei gruppi parlamentari di dover approvare un provvedimento adeguato ed equilibrato, rinunciando a schemi prefissati di carattere politico o addirittura ideologico.

Le modifiche di natura formale, introdotte nelle precedenti elaborazioni, sono servite — come ha ricordato l'onorevole Usellini — ad affinare le norme. La spinta proveniente dall'esterno del Parlamento per la modifica della legge 7 agosto 1982 n. 516 (la cosiddetta legge «per le manette agli evasori») ha trovato favorevole eco in seno al Governo ed al Parlamento, anche in considerazione delle abnormi situazioni determinatesi nei confronti di cittadini perseguiti penalmente per infrazioni di non grande rilevanza, magari commesse in buona fede.

L'attuazione della legge n. 516 del 1982 è stata caratterizzata da incertezze interpretative, che si sono volute superare con un testo improntato a maggiore chiarezza. La depenalizzazione per alcuni aspetti importanti nel campo delle violazioni tributarie risponde ad esigenze di carattere obiettivo ed è inoltre in sintonia con la nuova legislazione penale adottata dal Parlamento italiano. Tali esigenze sono giustamente invocate dalla pubblica opinione affinché si pervenga a sostanziali mutamenti rispetto al passato in tema di rapporti tra fisco e contribuente, che dovrebbero divenire meno conflittuali e più collaborativi.

Le modifiche apportate al testo governativo, approvare in gran parte all'unanimità, sono importanti e rispondono alla necessità di definire un provvedimento più omogeneo.

Con le norme in esame si intende continuare ad operare in campo tributario cancellando demagogia e massimalismo. Speriamo che tale intento riguardi anche la formulazione di altre leggi tributarie.

Il ricorso al decreto-legge, lungi dall'essere un errore, come lo ha definito il collega Auleta, è servito a dare una spinta decisiva al varo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea e non ha impedito al Governo — come era giusto che fosse — di essere attento ad alcune proposte emendative, che sono state accolte perché non contrastanti con l'impostazione governativa.

La volontà politica di combattere l'evasione fiscale — l'onorevole Auleta ha in questo caso ragione — è determinante per i risultati futuri. È certo infatti che il provvedimento in esame non potrebbe valere molto in assenza di tale volontà, che il Governo conferma in questa sede.

Tralascio di ricordare come leggi importanti siano state approvate negli ultimi anni, permettendo al fisco di conseguire notevoli risultati. Desidero tuttavia sottolineare l'importanza della riforma dell'amministrazione finanziaria (che spero sia in dirittura di arrivo), per adeguarla ai mutamenti intervenuti in campo sociale e per dotarla — come sosteneva giustamente l'onorevole Usellini — di moderni strumenti tecnici ed informatici.

Per queste ragioni ritengo importante l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2693.

— **Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessione di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo (approvato dal Senato) (5600).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68,

recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.

Ricordo che nella seduta del 17 parile scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, per l'adozione del decreto-legge n. 68 del 1991, di cui al disegno di legge n. 5600.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ed informo che il presidente del gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 17 aprile scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ravasio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RENATO RAVASIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, approvato dal Senato nella seduta del 10 aprile, si propone la conversione del decreto-legge n. 68 del 7 maggio 1991, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.

Il Governo ha ritenuto di intervenire con un provvedimento urgente, preoccupato dal forte incremento del tasso di inflazione registratosi nel mese di febbraio (+ 0,9 per cento su base mensile, pari al 6,7 per cento su base annua) e dal fatto che nel mese di marzo, a seguito di decisioni già adottate, vi sarebbe stato un impatto, per aumento di tariffe, pari allo 0,062 per cento.

Nel corso della discussione svoltasi al

Senato, si è molto disquisito sull'efficacia e sull'attendibilità delle proiezioni governative e pare doveroso sottolineare che, a oltre un mese di distanza dall'adozione del provvedimento, e alla luce della rilevazione provvisoria e ISTAT relativa alle otto città campione, siano state superate le più rosee aspettative. Nel mese di marzo, infatti, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ha fatto registrare un incremento dello 0,2-0,3 per cento sul mese precedente, pari al 6,5-6,6 per cento su base annua. Ricordo che il tasso di inflazione nel marzo 1990 fu del 6,1 per cento.

I prezzi dell'elettricità e dei combustibili hanno fatto registrare a marzo un calo del 3,3 per cento rispetto a febbraio, risultato ascrivibile in parte alla diminuzione dell'imposta di consumo e dell'aliquota IVA sul gas ed in parte alla diminuzione del combustibile da riscaldamento per la variazione dei prezzi medi europei, nonostante l'aumento della bolletta elettrica, scattato il 1° marzo.

La posta energetica resta tuttavia la più calda su base annua, con un tasso di incremento dell'11,2 per cento. L'inflazione nel suo complesso sembra comunque procedere con un tasso di accelerazione sostanzialmente stabile.

I dati provenienti dalle otto città campione evidenziano: inflazione invariata a Genova; inflazione stabile a Torino, Trieste e Venezia (+ 0,1 per cento); leggero aumento a Bologna e a Napoli (+ 0,2 per cento); rialzo più marcato a Milano (+ 0,4 per cento) e Palermo (+ 0,5 per cento). In ogni caso anche in queste due città, Milano e Palermo, gli incrementi mensili sono stati decisamente inferiori rispetto a quelli registrati a gennaio e a febbraio. Nelle altre sei città esaminate gli incrementi mensili sono risultati più contenuti anche rispetto ai valori del marzo 1990.

Passando all'esame degli articoli del decreto-legge occorre rilevare che l'articolo 1, comma 1, prevede la diminuzione di 65 lire al metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano per usi domestici (cottura cibi, acqua calda), che passa pertanto da lire 77 a lire 12 al metro cubo. con un

minor gettito di 77 miliardi per il 1991 e di 97 miliardi su base annua.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede una riduzione dell'aliquota IVA dal 9 al 4 per cento sul gas metano per usi domestici e dal 9 al 4 per cento sul GPL venduto in bombole da 10 e 15 chilogrammi. Il minor gettito previsto ammonta a 97 miliardi per il 1991 e a 120 miliardi su base annua.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede la decorrenza dal 7 marzo 1991, data di entrata in vigore del presente decreto, ed un consumo quotidiano costante ai fini dell'applicazione delle aliquote previgenti al decreto e quelle, ridotte, introdotte dal decreto stesso.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede la riduzione dell'aliquota IVA dal 19 al 9 per cento per le prestazioni di trasporto ferroviario e marittimo di persone. Il minor gettito previsto ammonta a 217 miliardi per il 1991 e 274 miliardi su base annua.

L'articolo 2 dispone che la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 (l'onere è quantificato in 391 miliardi di lire per il 1991 e in 491 miliardi su base annua) avvenga mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate acquisite nell'apposito fondo extrabilancio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 1991, valutate dal Governo in una cifra pari a 508 miliardi per il 1991 e 618 miliardi su base annua. In proposito, giova ricordare che con la legge n. 165 del 1990 il Parlamento ha previsto la delegificazione delle procedure relative alle variazioni dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi. Pertanto, gli aumenti o le riduzioni delle menzionate aliquote — deliberate dal Consiglio dei ministri al fine di mantenere invariato il prezzo al consumo interno dei prodotti petroliferi, in conseguenza delle variazioni del prezzo medio europeo di tali prodotti — vengono attualmente disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze e di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e dell'industria.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla fiscalizzazione delle diminuzioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi vengono accantonati in apposito fondo extrabilancio e sono destinate alla copertura di minori entrate conseguenti ad opposte variazioni dei prezzi e delle aliquote.

Ricordo che al Senato la Commissione bilancio ha recepito che l'utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle previste dalla citata legge-delega configurerebbe una violazione dell'articolo 2 della legge finanziaria. È prevalsa invece la tesi della legittimità dell'operato del Governo in quanto i fondi, anziché essere utilizzati per una diminuzione del prezzo della benzina, sono stati utilizzati per compiere un'operazione di diversa attribuzione del carico fiscale.

Prima di concludere ritengo opportuno e doveroso riferire all'Assemblea sulla discussione che si è sviluppata presso la Commissione finanze della Camera in ordine alla questione — dibattuta anche al Senato — della disparità che permane riguardo alle aliquote IVA ed alle imposte di consumo sul gas metano per usi civili tra consumatori residenti in aree diverse del paese. Come è noto, i consumi di gas metano per usi civili diversi dagli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda e riscaldamento, fino a 250 metri cubi annui, sono gravati da un'aliquota del 19 per cento al centro-nord e del 9 per cento nel Mezzogiorno e da un'aliquota di imposta di consumo di lire 196 al metro cubo al centro-nord e di lire 102 nel sud. Tale disparità di trattamento aveva inizialmente l'obiettivo di realizzare un prezzo al consumo omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto l'incidenza dei costi generali del personale e degli oneri patrimoniali era più alta al sud rispetto al centro-nord, a motivo del minor consumo medio per utenza. Il costo standard al nord infatti veniva computato con un consumo medio per utenza di 1.500 metri cubi annui e al sud di 500 metri cubi annui. Oggi, però, vi sono vaste zone del Mezzogiorno — quelle dove la metanizzazione si è più sviluppata — che hanno tariffe più basse del 15-20 per cento rispetto al nord.

Occorre inoltre considerare che questi dati sono al netto dei benefici previsti dalla legge n. 784 del 1980, volta a favorire la metanizzazione del Mezzogiorno, che prevede contributi in conto capitale del 30 per cento della spesa preventivata, mutui ventennali al 3 per cento e contributi all'ENI in conto capitale del 40 per cento della spesa preventivata per la realizzazione di adduttori secondari.

Se poi si considera che l'incidenza energetica al nord è mediamente tre volte superiore a quella del sud, per la diversità delle condizioni climatiche, diventa difficile giustificare la difformità delle aliquote. Allo stesso modo, non va sottaciuta l'esigenza di affrontare in tempi rapidi la questione relativa allo sviluppo della metanizzazione nelle aree meno favorite del paese e più svantaggiate sul fronte energetico; mi riferisco ai comuni di montagna, dove i costi per investimenti sono circa tre volte superiori a quelli mediamente previsti nel settore. Si potrebbero, ad esempio, inserire le comunità montane fra i soggetti destinatari delle provvidenze in conto capitale previste dalla citata legge n. 784 del 28 novembre 1980.

In Commissione si è discusso se l'adeguamento dovesse essere fatto verso l'alto o verso il basso. In proposito, mi pare opportuno ricordare che il dibattito in corso a livello CEE, circa l'armonizzazione delle aliquote IVA, propende per l'inserimento dei carburanti per riscaldamento tra i prodotti cui applicare l'aliquota ridotta (dal 4 al 9 per cento); quindi il quesito sollevato ha già trovato risposta.

Non bisogna però sottacere che gravi sarebbero le ripercussioni sui conti dello Stato, rilevato che stime recenti quantificano in circa 16,6 miliardi di metri cubi annui i consumi di metano per usi civili al centro-nord ed in circa 1,4 miliardi di metri cubi annui al sud. È una questione complessa, che deve essere attentamente ed urgentemente esaminata sia dal Governo sia dal Parlamento, tenuto conto che sta sollevando forti e non infondate reazioni in tanta parte dell'opinione pubblica.

Concludendo, ribadisco — su conforme

mandato unanime della Commissione finanze — parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Auleta. Ne ha facoltà.

FRANCESCO AULETA. Rinunzio di intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, a nome del gruppo democristiano desidero ringraziare l'onorevole Ravasio per l'esauriente relazione svolta ed invitare i colleghi a convenire in tempi rapidi il provvedimento in esame, sul quale il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ravasio.

RENATO RAVASIO, Relatore. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anch'io, a nome del Governo, l'onorevole Ravasio per aver svolto la relazione sul provvedimento.

Egli giustamente ricordava che nel mese

di febbraio di quest'anno si è registrato un tasso tendenziale di inflazione pari al 6,7 per cento e che il Governo ha compiuto uno sforzo — che è stato in gran parte coronato dal successo — teso a ridurlo. Siamo consapevoli del fatto che l'incremento è in parte derivato dalla crisi del Golfo, ma anche da cause che potrebbero continuare ad incidere sulla nostra economia in assenza di provvedimenti organici assunti dal Governo e dal Parlamento.

La decisione di ridurre le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'IVA su alcune cessioni di beni e prestazioni di servizio, contenuta nel decreto-legge al nostro esame, tende — sia pure gradualmente — a rimuovere tali cause.

I primi risultati, come ricordava il relatore, sono stati ottenuti. Il tasso tendenziale di inflazione è diminuito nel mese di marzo e disponiamo di elementi che ci consentano di affermare che tale diminuzione — sia pure graduale — continuerà anche nel mese di aprile. Naturalmente dovranno seguire altri provvedimenti che il Governo sta mettendo in cantiere, anche sulla base delle indicazioni formulate nella piattaforma politica-programmatica illustrata dal Presidente del Consiglio al Parlamento all'atto della presentazione del Governo.

In questa sede, tuttavia, dobbiamo ricordare che il provvedimento in esame raggiunge determinati risultati anche sul piano sociale, a dimostrazione che nel campo delle imposte indirette devono certamente essere tenuti in considerazione i problemi di gettito fiscale, ma anche quelli di carattere sociale, in accordo con il ruolo moderno che il fisco dovrebbe svolgere in società come quella italiana.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal relatore in Commissione e da lui riprese in Assemblea, deve ricordare che l'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile per impieghi diversi delle attività delle imprese artigiane ed industriali, è stata istituita, con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella

legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura di lire 30 al metro cubo. La stessa norma aveva previsto che non dovesse essere soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

Inoltre, con il decreto ministeriale 12 luglio 1977, recante la relativa normativa in attuazione, all'articolo 4 veniva escluso dalla tassazione il gas metano usato come combustibile nelle imprese agricole, per impieghi produttivi analoghi a quelli delle imprese industriali ed artigiane.

Successivamente, la legge 28 novembre 1980, n. 784 — ricordata dal relatore —, nell'ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, prevedeva all'articolo 11, terz'ultimo comma, l'esenzione dall'imposta di consumo del gas metano usato come combustibile per usi civili, nelle aree ricomprese dalla sfera territoriale di applicazione di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno; tutto ciò al fine di incentivare l'impiego del gas metano.

Fermo restando le suddette esenzioni, con successivi provvedimenti di carattere legislativo l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è stata portata dalla legge finanziaria 1988 a 40 lire al metro cubo ed è stata quindi aumentata a 77 lire al metro cubo dal decreto-legge 1989, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n. 263.

Da ultimo, si sono avuti, a distanza di breve tempo, due provvedimenti legislativi (l'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito nella legge 12 novembre 1990, 331 e l'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, legge finanziaria 1991) che hanno aumentato l'imposta dapprima a lire 191 ed infine a lire 206 al metro cubo. L'esenzione totale prevista nel territorio di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno è stata ridotta, con la conseguente applicazione dell'imposta, dapprima nella misura di lire 102 e poi di lire 112 al metro cubo.

Gli stessi provvedimenti legislativi

hanno tuttavia previsto che gli aumenti di imposta in essi stabiliti non debbano essere applicati ai consumi di gas metano per usi domestici, di cottura dei cibi, per produzione di acqua calda, nonché ai consumi di riscaldamento individuale fino a 250 metri cubi annui. Limitatamente a queste ipotesi continuava pertanto ad applicarsi, sino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'imposta nella misura di 77 lire, ad eccezione dei territori ricompresi dal citato provvedimento sugli interventi nel Mezzogiorno, in cui permaneva la totale esenzione.

Infine, il ricordato articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, ha previsto che l'imposta di consumo del gas metano come combustibile debba applicarsi altresì per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali nella misura di lire 20 al metro cubo, con esclusione di quello utilizzato per la produzione di energia elettrica, limitatamente agli usi di cantiere ed all'attività di coltivazione di idrocarburi ed a quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti chimici, che continuano pertanto ad usufruire della totale esenzione dell'imposta.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, con la legge finanziaria 1988, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, si è stabilito che l'aliquota relativa fosse del 18 per cento, elevata al 19 per cento con il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n. 263.

Questa norma ha anche previsto una eccezione per le cessioni del prodotto destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura dei cibi e alla produzione di acqua calda, per le quali l'aliquota applicabile, sino alla entrata in vigore del decreto-legge al nostro esame, era stabilita nella misura del 9 per cento. Identica aliquota è stata inoltre prevista dalla stessa legge per le cessioni effettuate nel territorio di cui all'articolo 1 del testo unico della legge per l'intervento nel Mezzogiorno, già ricordata precedentemente,

senza operare comunque alcuna distinzione in merito all'uso al quale le cessioni di gas metano sono destinate.

Ho voluto effettuare questo *excursus* di carattere storico-legislativo per significare appunto che vi è stata e vi è la volontà del Parlamento di operare in certo modo, di venire incontro ad esigenze di carattere sociale e di effettuare determinate scelte nell'ambito della politica economica generale del nostro paese. Si tenta di superare gli squilibri territoriali esistenti tra nord e sud nella considerazione che certi risultati non si sono ottenuti e che anzi gli squilibri continuano ad essere drammatici.

Il processo di metanizzazione nel Mezzogiorno si è fermato; molti comuni subiscono l'onere finanziario del costo dei relativi impianti, mentre importanti aree interne, per altro situate in una certa altitudine, del centro e soprattutto del sud d'Italia sono deboli e depauperate e non riescono a risolvere il problema della metanizzazione.

Si tratta quindi di sapere se la politica economica debba essere modificata. Tuttavia a me pare — e l'ho già detto in Commissione finanze — che in sede di approvazione di un decreto-legge, pur se importante e non di scarso rilievo, non sia possibile dare le risposte che anche il relatore ha invocato.

Credo che tutti abbiamo interesse che l'Italia, e non soltanto una sua parte, sia agganciata al treno dell'Europa: non devono esservi due Italie o un'Italia a due velocità.

Il provvedimento al nostro esame è importante, ripeto, per consolidare alcuni risultati raggiunti, che coinvolgono tutto il paese. Come ho detto in precedenza alcuni problemi sollevati dal relatore dovrebbero essere affrontati in altra sede e nell'ambito di altre discussioni.

Per le considerazioni che ho appena svolto e per quelle del relatore raccomandando l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 23 aprile 1991, alle 10,30:

1. — *Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge costituzionale (ex articolo 69 del regolamento).*

2. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5541).

— *Relatore: Alagna.*
(Relazione orale).

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze (5550).

PATRIA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamento dei sostituti d'imposta (572).

ERMELLI CUPELLI: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta (724).

SAVIO: Modifica del secondo comma

dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta (865).

AULETA ed altri: Modifica delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (881).

ROSSI DI MONTELERA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta (1037).

FERRARINI ed altri: Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (1038).

POLI BORTONE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate (2280).

FERRARI WILMO ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni per omesso versamento all'erario delle ritenute operate a titolo di acconto o d'imposta (3074).

CERUTI E LANZINGER: Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concenenti il pagamento delle ritenute

operate a titolo di acconto o imposta (3427).

BORRUSO: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o d'imprese (3770).

S. 1392. — Senatori MAZZOLA ed altri: Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (*Approvata dalla II Commissione del Senato*) (4181).

— *Relatore*: Usellini.
(*Relazione orale*).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 2693. — Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo (*Approvato dal Senato*) (5600).

— *Relatore*: Ravasio.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL VICESEGRETERARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 20,15.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 APRILE 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 aprile 1991**

Caccia, d'Aquino, Foschi, Lenoci, Malfatti, Manna, Mannino Antonino, Manzolini, Martino, Pazzaglia, Rubbi Antonio, Rubinacci, Sarti, Scovacricchi, Sinesio, Stegagnini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 aprile 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RUSSO FRANCO ed altri: «Norme in materia di rappresentanza sindacale» (5613);

DE CARLI ed altri: «Modifica dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per l'estensione alla Repubblica dell'Albania degli interventi di cooperazione economica e finanziaria ivi previsti» (5614);

TEALDI: «Norme per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento radio-televisivo» (5615);

CARRUS ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, recante l'ordinamento della professione di enologo» (5616);

MASINI ed altri: «Legge quadro per l'edilizia scolastica» (5617);

COSTA RAFFAELE ed altri: «Norme per l'espletamento del servizio di leva nei Corpi della politica municipale» (5618);

CORSI ed altri: «Norme per il rifinanziamento della polizia mineraria» (5619);

MARTUSCELLI ed altri: «Modifiche alla di-

sciplina dei contributi per il trattamento pensionistico integrativo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno» (5620);

FIORI: «Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni» (5621).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MASTRANTUONO ed altri: «Modifiche alla disciplina dei contributi per il trattamento pensionistico integrativo degli agenti e dei rappresentanti di commercio di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno» (5622).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge**

La proposta di legge PATRIA ed altri: «Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali» (5271) (annunciata nella seduta del 23 novembre 1990) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Rojch.

**Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa ai
sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

Nella seduta del 14 dicembre 1988, è stato assegnato alla XI Commissione per-

manente (Lavoro), in sede legislativa, la proposta di legge n. 3391.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati PIRO ed altri: «Disciplina delle cooperative sociali» (5507) (con parere della I, della II, della V, della VI e della XII Commissione), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Trasmissione di documenti da Consigli regionali.

Dal 4 marzo al 9 aprile 1991 sono pervenuti i seguenti documenti:

dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige:

Voto espresso per la trasformazione dell'attuale ordinamento statale in senso federalistico.

Voto concernente i fatti della Lituania e del Medio Oriente.

dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento:

Mozione sulla solidarietà alla popolazione della Somalia.

dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta:

Mozione per la pace in Medio-Oriente.

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 APRILE 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma